

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita ai sensi della legge 381/1991, con sede nel comune di Modena, una cooperativa sociale denominata

“CEIS A.R.T.E. Cooperativa Sociale Onlus”.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo sociale)

La Cooperativa, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini fornendo, tramite l'apporto lavorativo dei propri soci, servizi di tipo socio-sanitario ed educativo di cui all'art.1 lett.a) della Legge 8/11/1991, n.381 e successive norme modificative e integrative.

La Cooperativa potrà altresì svolgere attività per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi all'art.1 lett.b) della Legge

n.381/91 predetta, nei limiti e con le modalità organizzative richieste dagli organi competenti e nell'ottica di collegamento funzionale per lo svolgimento di entrambe le attività di cui all'art.1 della Legge n.381/91, e con l'obiettivo del raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali.

Ai norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione e comunque prevista dal Regolamento interno, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata; si propone di svolgere iniziative, attività e servizi educativi di utilità sociale, in adesione ai principi ispiratori e alle finalità della Fondazione CEIS Onlus; inoltre opererà per la prevenzione, la cura ed il superamento di ogni situazione di disadattamento di emarginazione e di disagio sociale in genere, nonché la promozione e la diffusione dei principi della solidarietà.

La Cooperativa si propone di operare nel contesto economico-sociale in raccordo con gli enti pure sorti per iniziativa o ispirandosi ai principi ideali e alle finalità della Fondazione CEIS Onlus.

La Cooperativa svolge la propria attività anche con terzi anche in forma consortile.

La Cooperativa, associando coloro che prestano la propria attività di lavoro nella cooperativa e creando per essi opportunità di lavoro, opera per migliorarne la condizione.

La Cooperativa potrà avvalersi delle prestazioni di terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa potrà attuare tale scopo mediante:

- la gestione di servizi terapeutici, educativi, socio assistenziali e sanitari nei confronti di soggetti in situazione di disagio o di emarginazione;
- l'organizzazione e la gestione, in proprio o mediante convenzioni o contratti con enti pubblici o privati, di programmi terapeutici di prevenzione, accoglienza, cura e riabilitazione, comunità di convivenza, di lavoro o simili, comunità di reinserimento sociale e quant'altro si renda necessario per assistere ed accompagnare persone rientranti nelle situazioni descritte all'art. 3 del presente statuto;
- lo svolgimento di programmi di orientamento e formazione professionale per il reinserimento degli utenti accolti;
- lo svolgimento di servizi di educazione ed assistenza nei confronti delle famiglie degli assistiti, svolgendo nei loro confronti programmi terapeutici e formativi;
- la cura e la formazione dei propri operatori, con particolare riguardo ai soci;
- la prestazione di servizi socio-educativi e socio-sanitari, di prevenzione, di assistenza, di accoglienza, di socializzazione, di superamento di situazioni di difficoltà, disagio, disadattamento,

- devianza o emarginazione in genere, sia in strutture proprie che presso il domicilio degli utenti, presso scuole, centri, presidi o strutture pubbliche o private o in comunità e simili, offrendo in essi, quando lo si riterrà utile o necessario, anche vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di intervento e/o servizio socio educativo ed assistenziale rivolto a persone adulte e minorenni, di norma individuate e prese in carico dal sistema pubblico dei Servizi Sociali, Sanitari e del Lavoro, comprese le persone svantaggiate indicate dall'art. 4 comma primo della Legge 381/1991.

- b) l'organizzazione e la gestione di servizi di formazione, educazione, compresa la mediazione linguistico-culturale, consulenza, sensibilizzazione e animazione della comunità locale al fine di favorire la consapevolezza delle situazioni di emergenza, di bisogno, di difficoltà, di diversità al fine di creare disponibilità alla soluzione delle predette situazioni, all'incontro reciproco e all'integrazione;

- c) l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come definite dall'art. 4 comma primo della legge 381/1991 e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni, e delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità sociale, di norma individuate e prese in carico dal sistema pubblico dei Servizi Sociali, del Lavoro e Sanitari.

La Cooperativa, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate indicate al punto precedente, ha altresì per oggetto:

- l'esercizio di attività nei settori industriale ed artigianale;
- l'esercizio dell'attività di pulizie di ogni tipo di immobile o struttura quali, per esempio quelli adibiti ad uso civile, industriale,

commerciale, culturale, sociale, nonché piazze, piazzali, giardini, magazzini, mercati, pubbliche vie e simili, sia privato che pubblico;

- la gestione del servizio di cura del verde con l'espletamento di tutte le attività relative quali, a titolo di esempio: fornitura e messa a dimora di qualsiasi specie di piante e fiori, potatura e taglio di piante, realizzazione di parchi e giardini, lavori di idraulica forestale, intervento di risanamento boschivo, manutenzioni ecologiche, difesa anticrittogamici, concimazione di piante, fiori, prati verdi e lavori di giardinaggio di ogni genere e specie, produzione acquisto e vendita di piante e fiori ornamentali;
- manutenzione in edifici pubblici e privati di intonaci, pavimenti e tinteggiatura, di impianti elettrici e idrici, ristrutturazione e restauri con sistemazione infissi, rivestimenti, carte da parati;
- l'attività di assemblaggio, di confezionamento e produzione di prodotti diversi con ogni tipologia di materiale, il restauro di mobili ed oggetti ;
- attività agricole compresa la conduzione di terreni agricoli o acquistati o presi in affitto, la gestione di serre, la vendita dei prodotti ottenuti;
- la gestione diretta o per conto di terzi committenti, di attività turistiche o, comunque, strutture ricettive anche non alberghiere, quali ostelli, case per ferie, convitti, college, e simili; ovvero gestire particolari fasi di tali attività, quali ad esempio la pulizia locali, aree esterne, pulizia e sistemazione di camere, la preparazione o la distribuzione di pasti, l'organizzazione o la sistemazione di archivi, la gestione di sportelli informativi o biglietterie, ecc.;

- la gestione diretta o per terzi committenti di ristoranti, mense aziendali e scolastiche, bar e pubblici esercizi;
- attività di comunicazione on line (progettazione e realizzazione di portali e siti web, redazione di mailig list web, attivazione di reti locali, ecc), off line (progettazione e redazione di libri, guide, manifesti, inviti istituzionali, volantini per pubblicità, locandine, ec rom, video ecc), e attività di data entry.

Inoltre la Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa e funzionale purché finalizzata all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, concludere contratti, convenzioni, partecipare attivamente ad istruttorie pubbliche di progettazione, ai tavoli di programmazione e concentrazione previsti dalla legislazione in vigore e compiere tutte le operazioni necessarie al conseguimento degli scopi e delle attività sociali.

Per raggiungere tali scopi la Cooperativa potrà:

- a) stipulare convenzioni e instaurare rapporti con enti e strutture sanitarie, sociali, culturali e istituti di formazione, pubblici e privati nonché con professionisti e con operatori in genere;
- b) stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e privati, per la assunzione dei lavori, anche in concessione, di cui ai precedenti punti, per eseguirli direttamente, anche in associazione con altre imprese, pubbliche e private;
- c) svolgere - anche con l'ausilio degli Enti Pubblici e del Fondo Sociale Europeo - attività di formazione verso i soci, i dipendenti, i fruitori dei servizi, nonché verso chiunque, a vario titolo, partecipi o condivida le

attività della cooperativa o ne richieda la collaborazione o la prestazione;

d) svolgere le attività sopra elencate o singole fasi delle stesse sia in forma di gestione diretta, che per conto di terzi, in base a contratti di appalto, convenzione o simili;

e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

f) emettere azioni di partecipazione cooperativa, obbligazioni ed altri strumenti finanziari;

g) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale;

h) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre Imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni; dare adesione ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;

i) svolgere inoltre qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, concludendo tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che, in qualunque modo, intendano collaborare alle finalità della cooperativa indicate nell'art. 3, e – in particolare – coloro che siano interessati a prestare la propria attività lavorativa in cooperativa.

In particolare possono essere soci:

- lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, come definite ai sensi dell'art.4, comma primo, della Legge 8 novembre 1991 n.381 e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni e le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità sociale, di norma individuate e prese in carico dal sistema pubblico dei Servizi del Lavoro, Sociali e Sanitari, che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità. Qualora lo stato soggettivo delle persone svantaggiate rientranti nelle categorie suddette renda opportuna la loro non ammissione a socio, il Consiglio di Amministrazione potrà motivatamente escluderne l'ammissione;

In apposita sezione del libro soci potranno inoltre essere iscritti "soci

volontari”, che si impegnino, all’atto della domanda di ammissione, a prestare la loro attività gratuitamente a favore della cooperativa, così come è previsto dall’art. 2 della legge 381/1991.

Possono comunque essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche nelle cui finalità costitutive o statutarie sia previsto il sostegno, il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati o coloro che abbiano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, interessi contrastanti oppure in concorrenza con quelli della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L’organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell’impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di

concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota di partecipazione che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 26, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto

riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione o il mancato conseguimento degli obiettivi formativi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando:

1) per le persone fisiche:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e attività svolta;

b) il numero delle azioni che si intende sottoscrivere;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare il presente statuto e i regolamenti sociali;

d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 43 del presente statuto;

e) nel caso di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4, comma primo, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, di cui all'art. 5, n. 1, lett. b), del presente statuto, è necessario a pena di reiezione della domanda di ammissione, presentare idonea documentazione della Pubblica Amministrazione che certifichi l'appartenenza ad una delle categorie di persone svantaggiate previste dalla Legge n. 8 novembre 1991, n. 381, salva la tutela del diritto alla riservatezza del socio, che dovrà essere garantita dagli amministratori della società, con i modi e nelle

forme che gli stessi riterranno opportune, fatta salva l'osservanza delle norme di legge al riguardo;

2) per gli enti e per le persone giuridiche:

a) la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto, la forma giuridica, la sede ed il codice fiscale della persona giuridica, numero dei soci o associati;

b) il domicilio a cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni della società;

c) i motivi della richiesta, le modalità, in riferimento ai requisiti indicati nell'art. 5, in virtù dei quali intende partecipare all'attività della cooperativa;

d) il numero di azioni che si intende sottoscrivere;

e) la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare il presente statuto e i regolamenti sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 43 del presente statuto;

g) copia dell'ultimo statuto approvato;

h) copia della deliberazione dell'organo competente in merito alla richiesta di entrare a far parte della compagine sociale;

i) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio ed il codice fiscale del legale rappresentante;

j) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio di chi abbia la delega di rappresentare il richiedente negli organi sociali.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante del richiedente persona giuridica.

Dovranno inoltre essere fornite tutte le altre notizie e documentazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione o indicate nel modulo di domanda di ammissione.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello come sopra dichiarato e risultante dal libro dei soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo con lettera raccomandata

Art. 8 (Delibera di ammissione)

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Oltre al valore nominale delle azioni, il nuovo ammesso potrà essere tenuto a versare un sovrapprezzo determinato per ciascun esercizio sociale dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il nuovo ammesso dovrà provvedere al versamento delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della costituzione del rapporto mutualistico, l'adesione ha effetto immediato; l'attribuzione dei diritti di voto, invece, è subordinata all'adempimento degli obblighi di versamento conseguenti all'ammissione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a versare l'ammontare delle azioni sottoscritte e l'eventuale sovrapprezzo nei termini indicati nell'articolo precedente;

ad osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente prese dall'assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione;

a partecipare all'autofinanziamento della società, nei modi e nei termini che saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci.

Senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione è fatto divieto ai soci, persone fisiche, che prestano la loro attività di lavoro di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano analoghi scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo a quello della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Art. 10 (Diritti dei soci)

Ogni socio ha diritto:

di prendere parte alle assemblee, partecipando alle discussioni e alle votazioni;

di utilizzare tutti i servizi e beneficiare di tutte le agevolazioni che la cooperativa istituisce a vantaggio dei soci;

di prendere visione del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei soci;

di prendere visione, nei 15 giorni che precedono l'assemblea, del bilancio annuale e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

di prendere parte all'attività sociale secondo le modalità indicate all'atto dell'ammissione, compatibilmente con le possibilità della società.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte del socio, e/o in caso di persona giuridica, per scioglimento e conseguente cessazione totale dell'attività .

Art. 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 5;
che non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
in caso di proroga della durata della società, che dichiari di non avere più interesse a partecipare al perseguimento delle finalità generali della cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata per iscritto alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, o se esso non può comunque avere effetto nei termini indicati dal socio nella domanda, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere in sede arbitrale con le modalità previste al successivo art. 44.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte di un socio, l'erede ha diritto al rimborso del capitale sociale nei termini stabiliti dall'art. 16.

Qualora vi siano più eredi questi dovranno designare, entro sei mesi dalla data del decesso, un loro rappresentante autorizzato ad agire, riscuotere e quietanzare per conto di tutti.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che, pur avendo perduto i requisiti per l'ammissione o non trovandosi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, non presenti domanda di recesso;

b) che per oltre due anni non partecipi in alcun modo alle attività della cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del capitale sottoscritto o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere le attività soggette ad autorizzazione di cui all'art 9, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

f) sia condannato per reato grave o la cui condotta provata sia tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

g) faccia uso di sostanze psico-attive, salvo prescrizione medica;

Per i soci lavoratori, l'esclusione potrà inoltre essere deliberata nei confronti del socio:

h) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento o nel CCNL di riferimento;

i) per il quale il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Per i soci volontari, l'esclusione potrà inoltre essere deliberata nei confronti del socio che abbia cessato l'attività di volontariato.

In ogni caso, per il socio-lavoratore lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione e quelle che negano il recesso sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione Arbitrale, regolata dagli artt. 44 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 (Liquidazione del capitale)

Il socio receduto ed escluso e gli eredi del socio defunto, avranno diritto al rimborso delle azioni interamente liberate sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, in misura comunque non superiore al valore nominale, comprendendo in esso le eventuali rivalutazioni effettuate ai sensi dell'art. 25, lettera c).

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere c), d), e) ed f) , oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni o dal pagamento della prestazione mutualistica e

dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Soci sovventori)

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, potrà essere consentita l'ammissione di soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59.

Art. 19 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 23, lett. a) punto 2), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili di valore nominale non inferiore a 25 ciascuna.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 codice civile.

Art. 20 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione prov-

vederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione, indicando il nominativo dell'acquirente, al Consiglio di Amministrazione che deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;

Ad ogni socio sovventore spetterà un voto, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte; tuttavia, qualora un socio sottoscriva più di 150 azioni, gli verrà attribuito un voto ogni 100 azioni o frazione superiore a 50, con un massimo di 5 voti.

I soci sovventori non possono esprimere più di 1/3 (un terzo) dei voti spettanti all'insieme sei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito al momento della sottoscrizione.

Al socio sovventore receduto o escluso spetta il rimborso del capitale sottoscritto e versato nella misura stabilita dall'art. 16, salvo che, al momento dell'emissione, non sia stato stabilito che non si tiene conto di eventuali perdite, se non nella quota che eccede il valore complessivo del capitale dei soci cooperatori e delle riserve.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale rispetto ai soci cooperatori per l'intero valore nominale.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in

quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni ciascuna di valore nominale non inferiore a 25 Euro;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni, formata con le somme versate dai soci ai sensi del secondo comma dell'art. 8;

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Salvo la riserva da sovrapprezzo di cui alla precedente lett. c) e le riserve specificamente dichiarate divisibili dall'Assemblea che le istituisce, le riserve sono indivisibili e pertanto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Ai sensi dell'art. 2346 c.c. la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Art. 24 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 7 relative al potenziale acquirente, da lui controfirmate per conferma e accettazione, salva la responsabilità patrimoniale del socio cedente per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in sede arbitrale.

Art. 25 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, nei termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre il bilancio annuale che deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-

to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare la totalità degli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori; potrà anche deliberare l'attribuzione di dividendi soltanto ai soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori.

In ogni caso:

- è vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- è vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

Art. 26 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio potrà appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, conformemente a quanto disposto dal regolamento interno.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto dal regolamento.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

1. erogazione diretta;
2. aumento del capitale detenuto da ciascun socio;
3. emissione di azioni di sovvenzione o altri strumenti finanziari.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 27 (Organi sociali)

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale, se nominato;

-

a) ASSEMBLEE

Art. 28 (Competenze dell'Assemblea)

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;

la nomina degli amministratori;

l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

la determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

l'approvazione dei regolamenti interni;

l' emissione di azioni di sovvenzione, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 21;

l'eventuale determinazione, su proposta degli amministratori in sede di approvazione del bilancio, del sovrapprezzo dovuto dai nuovi soci;

la trattazione di tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dall'atto costitutivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge.

Art. 29 (Convocazione dell'Assemblea)

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea sarà convocata dal Consiglio tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità oppure quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un decimo dei soci mediante domanda scritta e motivata diretta al Presidente della Società. In tal caso il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, deve essere fatta mediante avviso affisso nella sede sociale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione; oppure spedito entro lo stesso termine a tutti i soci all'indirizzo risultante a libro soci, o consegnato a mano almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione si indicheranno il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e i punti posti all'ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione che potrà tenersi anche nel giorno successivo alla prima.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 30 (Quorum costitutivi e quorum deliberativi)

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su

tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 31 (Svolgimento dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, scelto anche tra non soci, per la redazione del verbale.

Il verbale di assemblea straordinaria, salvo deroghe di legge, sarà redatto da un notaio.

Art. 32 (Votazioni)

Le votazioni verranno effettuate normalmente in forma palese, per alzata di mano. L'assemblea potrà tuttavia deliberare modalità diverse di votazione.

Art. 33 (Diritto di Voto)

Nella Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei Soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21, secondo e terzo comma.

I soci che per qualsiasi motivo non possono partecipare personalmente alle riunioni dell'assemblea, possono farsi rappresentare da altri soci non amministratori mediante delega scritta.

Le persone giuridiche socie interverranno all'assemblea nella persona del legale rappresentante o di persona dallo stesso delegata, mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di altri due soci.

Le deleghe debbono essere conservate agli atti della società.

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 34 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di amministratori, non inferiore a tre e non superiore a quindici, eletti dall'assemblea a norma dell'art. 2542 del c.c., nonché secondo quanto di seguito previsto.

In relazione al disposto dell'art. 3 comma 2, la nomina di un componente del Consiglio d'Amministrazione spetta al socio Fondazione CEIS Onlus, che dovrà a tal fine depositare presso la sede sociale, nei cinque giorni che precedono l'assemblea, una lista di tre candidati, tra i quali l'Assemblea designerà il Consigliere, corredata da un breve curriculum dei candidati e dalla dichiarazione di ciascuno di essi circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'accettazione della carica in caso di eventuale nomina. In assenza di un voto maggioritario su uno dei tre candidati, risulterà eletto quello indicato al primo posto della lista.

In considerazione della distribuzione su più province delle attività e dei servizi della Cooperativa, l'assemblea, in presenza di opportune candidature, da presentare nei termini e con le modalità riportate nel comma precedente, dovrà nominare almeno un componente per ciascuna di esse.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente e del Vice Presidente..

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purché la maggioranza del Consiglio resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. La successiva assemblea, anziché nominare gli amministratori in sostituzione di quelli venuti a mancare, potrà deliberare la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione fino al minimo previsto dal primo comma.

In relazione al disposto dell'art. 3, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa in funzione consultiva il Direttore generale del Gruppo CEIS o altra persona designata dal CEIS stesso.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

A tutti i consiglieri potrà essere corrisposto un gettone di presenza per le adunanze del Consiglio, da fissarsi in assemblea.

Agli amministratori che svolgono particolari cariche può essere riconosciuta da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, una corrispondente remunerazione.

Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano domanda almeno due consiglieri o il Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti normalmente non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare

che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati quanto prima.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le votazioni sono normalmente palesi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Il Consigliere, che si trova in conflitto di interessi con la società nelle questioni che si discutono, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Il consigliere, che senza giustificato motivo manchi a più di tre sedute consecutive, può essere dichiarato decaduto dall'assemblea nella prima convocazione successiva.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio d'Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché

di visionare, ricevere o trasmettere, mediante mezzi di telecomunicazione, atti e documenti.

Art. 37 (Presidente)

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione a tutte le deliberazioni assunte.

Il Presidente, in via d'urgenza, assume i provvedimenti necessari nell'interesse della società, salvo convocare il Consiglio di Amministrazione entro 7 giorni per ottenerne la ratifica. Dette deliberazioni d'urgenza dovranno essere annotate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, regolarmente sottoscritto.

La mancata ratifica del provvedimento d'urgenza non ha effetto verso i terzi.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando quietanza liberatoria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei propri poteri, può nominare procuratori per singoli atti o per categorie di atti, senza necessitare di autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 38 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- 1) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- 2) redigere il bilancio;
- 3) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 4) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- 5) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- 6) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 7) assumere e licenziare il personale della società, nella categoria degli operai, impiegati e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione, conferire specifiche deleghe ai dirigenti, definendone i limiti e i controlli;
- 8) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- 9) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, esclusi quelli che il presente statuto e la legge riservano all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione per assicurare il miglior funzionamento della Cooperativa, potrà nominare un Direttore, la cui retribuzione ed i

cui compiti saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Direttore partecipa alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed a lui sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2396 c.c.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nomina, sospende, destituisce od accetta le dimissioni del Direttore deve essere notificata all'Assemblea dei soci nella sua prima riunione.

Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione anche la deliberazione di adeguamenti dello statuto a disposizioni normative: di essi dovrà essere data adeguata informazione ai soci in occasione della successiva assemblea.

Art. 39 (Deleghe)

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione di quanto rientra nella propria delega e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate.

Il Consiglio, inoltre, può istituire comitati con funzioni tecniche o, in genere, consultive, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

c) COLLEGIO SINDACALE

Art. 40 (Collegio Sindacale)

Oltre che nei casi in cui risulti obbligatoria per legge, la nomina del Collegio Sindacale potrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione o per iniziativa di tanti soci che rappresentino un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, che ne elegge anche il presidente.

Qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere retribuiti, la retribuzione deve essere fissata prima della nomina per tutta la durata della carica.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 41 (Compiti del Collegio Sindacale)

Se nominato, il Collegio Sindacale svolge le funzioni che sono ad esso affidate dalla legge.

Tuttavia, l'Assemblea che procede alla nomina del Collegio Sindacale, potrà incaricarlo anche del controllo contabile: in tal caso dovrà essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro.

Art. 42 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 *bis*, comma primo, c.c.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali nominati con le modalità di cui ai successivi comma:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore comporta l'adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000;

b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

Gli Arbitri sono nominati dai competenti organi della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Modena.

La domanda di arbitrato dovrà essere comunicata alla Società, anche quando concerne i rapporti tra i soci. Quando la società è parte nell'arbitrato, la domanda dovrà essere depositata presso il Registro delle Imprese a norma dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo equità con lodo non impugnabile, salvo quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono nel termine di 90 giorni dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo diverso termine stabilito dalla Camera Arbitrale all'atto della designazione e salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 45 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 46 (Scioglimento e liquidazione)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni o integrazioni.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge in materia di cooperative sociali e, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.